COMUNE DI MANZANO

STATUTO

Adeguato con le disposizioni recate dalla legge 25 marzo 1993 n. 81 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.
Modifiche apportate con delibera Consiglio comunale n. 2 del 26 gennaio 1996 ravvisata legittima dal CORECO in data 6 maggio 1996, al n. 7074 reg. CORECO ed al n. 29270 di prot., pubblicate sul B.U.R. n. 29 del 17 luglio 1996 e B.U.R. n. 16 del 16 aprile 1997.

Modifica ed integrazione dell'art. 39 dello Statuto apportate con delibera Consiglio comunale n. 56 del 9 ottobre 1997 ravvisata legittima dal CORECO in data 10 novembre 1997, al n. 12773 reg. CORECO ed al n. 57856 di prot., pubblicate sul B.U.R. n. 49 del 3 dicembre 1997.

Adeguato con le disposizioni recate dalle leggi 15 maggio 1997 n. 127 e 3 agosto 1999 n. 265.

Modifiche apportate con delibera Consiglio comunale n. 4 del 2 febbraio 2000 ravvisata legittima dal CORECO in data 28 febbraio 2000, al n. 1007 reg. CORECO ed al n. 21593 di prot., pubblicate sul B.U.R. n°14 del 05 aprile 2000

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

ART. 1
COMUNE DI MANZANO

1. Il Comune di Manzano è Ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica e dal presente Statuto.
2. Esercita funzioni proprie e le funzioni attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali secondo il principio di sussidiarietà. I Comuni e le province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalle autonome iniziative dei cittadini e delle loro "formazioni sociali "(art. 2, c.5 della legge 265/99)".

ART. 2
TERRITORIO, GONFALONE, STEMMA E DENOMINAZIONE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Comune di Manzano è costituito dalle comunità e dai territori di Manzano, Rosazzo, Case, Oleis, San Lorenzo, Soleschiano, Manzinello, San Nicolò e dalle altre località esistenti e tradizionalmente riconosciute.
2. Altre comunità con i loro territori di pertinenza possono diventare parte integrante del Comune di Manzano se ne faranno richiesta in ottemperanza alle disposizioni di legge in materia.
3. Il Comune ha un proprio gonfalone e un proprio stemma, adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
4. Il regolamento disciplina l'uso del gonfalone e dello stemma nonché i casi di concessione in uso dello stemma ad enti od associazioni operanti nel territorio comunale e le relative modalità.
5. L'Amministrazione comunale attuerà idonee iniziative al fine di fregiare il Comune di Manzano del titolo di città.

ART. 3
FINALITA'

1. Il Comune rappresenta e cura unitariamente gli interessi della propria comunità, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico, sostiene l'iniziativa privata e garantisce la libertà d'informazione e la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte politiche della comunità secondo i principi e nel rispetto della Costituzione italiana e delle leggi dello Stato.
2. Il Comune riconosce il valore primario della persona e della famiglia e concorre a garantire nell'ambito delle sue competenze pari dignità ed opportunità tra uomo e donna.

ART. 4
INTEGRAZIONE EUROPEA

1. Il Comune di Manzano persegue le finalità ed i principi della Carta Europea dell'Autonomia Locale adottata dal Consiglio dei Comuni d'Europa.
2. Valorizza le autonomie territoriali e sostiene il processo di unificazione europea.
3. Per i fini sopra esposti favorisce i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea mediante forme di cooperazione e di scambi e gemellaggi con altri enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.

ART. 5
TUTELA DEL DIRITTO ALLO STUDIO

1. L'Amministrazione comunale concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto allo studio ed attua idonei strumenti per renderlo effettivo.
2. Appoggia e promuove iniziative, nell'ambito scolastico ed extrascolastico, atte a favorire la formazione didattica ed educativa del bambino e del giovane.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART. 6
TUTELA DELLA SALUTE

1. Il Comune concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla salute ed attua idonei strumenti per renderlo effettivo, con particolare riguardo alla tutela della salubrità e della sicurezza dell'ambiente e del posto di lavoro e alla tutela della maternità e della prima infanzia. Verranno inoltre promosse adeguate iniziative per la tutela della salute.
2. Opera per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale e di sostegno con speciale riferimento agli anziani, ai minori e agli inabili ed invalidi determinati dal disagio sociale. Pone inoltre particolare attenzione ai problemi delle devianze quali tossicodipendenza ed alcolismo.
3. Opera altresì, per un efficiente servizio comunale di Protezione Civile anche con il concorso di cittadini e delle associazioni di volontariato.

ART.7
TUTELA DELL'INFANZIA, DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI E DEGLI EMARGINATI

1. Il Comune assume la tutela dei diritti dell'infanzia, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa, avvalendosi anche del contributo del volontariato e dell'associazionismo aventi tali finalità.

ART. 8
TUTELA DEL PATRIMONIO NATURALE, STORICO E ARTISTICO

1. Il Comune adotta, secondo le proprie possibilità, le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente, attuando piani per la difesa del suolo e del sottosuolo e per eliminare le cause di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
2. Tutela il patrimonio storico, artistico, architettonico e archeologico, garantendone il godimento da parte della collettività.
3. A tale fine promuove la crescita di strutture sovracomunali delle quali possono fare parte lo Stato, la Regione, la Provincia, altri Comuni o privati e vi partecipa.

ART. 9
PROMOZIONE DEI BENI CULTURALI, DELLO SPORT E DEL TEMPO LIBERO

1. Il Comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale e la valorizzazione delle proprie potenzialità e tutela le sue espressioni di lingua, di costume e di tradizioni locali. Particolare attenzione verrà riservata alla Lingua Friulana.
2. Incoraggia e favorisce lo sport ed il turismo sociale, giovanile, educativo e formativo.

ART.10
STRUMENTI

1. Per il raggiungimento di tali finalità il Comune favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni culturali, ricreative e sportive in collaborazione con le Associazioni regionali di settore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Promuove anche la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso agli enti, organismi ed associazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 5° della legge 8 giugno 1990, n.142.
3. Il Comune ricerca idonei strumenti per il coordinamento di tutte le Associazioni di cui al comma 1° al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse attive sul territorio.
4. I modi di utilizzo delle strutture, dei servizi ed impianti saranno disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 70 comma 2° del presente Statuto che potrà, altresì, prevedere il concorso degli enti, organismi ed associazioni alle spese, salvo che non ne sia prevista la gratuità per particolari finalità perseguite dagli enti.

ART. 11
ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO

1. Il Comune promuove ed attua un organico assetto del territorio nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, delle infrastrutture sociali e degli impianti industriali, turistici e commerciali, artigianali ed agricoli.
2. Realizza piani di sviluppo dell'edilizia residenziale al fine di assicurare il diritto all'abitazione.
3. Predispone la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
4. Attua un sistema coordinato di traffico e circolazione adeguato ai fabbisogni di mobilità della popolazione residente e fluttuante con particolare attenzione alle esigenze delle persone anziane, ai minori ed ai portatori di handicap.
5. Predispone idonei strumenti di pronto intervento, da prestare al verificarsi di pubbliche calamità.
6. Il Sindaco esercita il controllo e la vigilanza urbanistica, edilizia e del territorio e ne sanziona le violazioni, con gli strumenti predisposti dalle leggi statali e regionali e dai regolamenti comunali.

ART. 12
SVILUPPO ECONOMICO

1. Il Comune coordina le attività commerciali e favorisce l'organizzazione razionale dell'apparato distributivo al fine di garantire la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore.
2. Tutela e promuove lo sviluppo imprenditoriale a tutti i livelli. Adotta iniziative atte a stimolare l'attività ed a promuovere l'immagine e ne favorisce l'associazionismo al fine di consentire una vasta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del lavoro.
3. Promuove lo sviluppo delle attività turistiche favorendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
4. Il Comune promuove e sostiene forme associative e di autogestione fra lavoratori dipendenti ed autonomi ed iniziative atte a favorire la crescita dell'occupazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

5. Promuove iniziative per favorire l'occupazione professionale.

ART. 13
PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - SOCIALE E TERRITORIALE

1. In conformità a quanto disposto dall'articolo 3, commi 5°, 6°, 7° ed 8° della legge 142/90, il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.
2. Al fine di concorrere alla determinazione degli obiettivi dei piani e programmi dello Stato e della Regione, il Comune si avvale dell'apporto di tutte le realtà operanti sul territorio.

ART. 14
PARTECIPAZIONE, DECENTRAMENTO, COOPERAZIONE

1. Il Comune realizza la propria autonomia assicurando l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica ed amministrativa dell'Ente, secondo i principi stabiliti dall'articolo 3 della Costituzione e dall'articolo 6 della Legge 142/90. Favorisce, inoltre, attraverso idonee iniziative, la partecipazione dei giovani alla vita sociale.
2. Riconosce che presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei organizzando, se necessario, incontri e convegni e stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa anche istituendo nuovi organi d'informazione.
3. Il Comune, per favorire un'efficiente esercizio dei servizi comunali, promuove la realizzazione di strutture sovracomunali delle quali possono fare parte lo Stato, la Regione od altri Comuni e privati e partecipa alla loro gestione secondo le modalità previste dall'articolo 22 della Legge 142/90.

ART. 15
SERVIZI PUBBLICI

1. Il Comune per la gestione dei servizi può disporre:

a) la costituzione di aziende speciali;
b) la partecipazione a consorzi od a società per azioni a prevalente capitale pubblico locale;
c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
d) la concessione a terzi;
e) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali, non aventi rilevanza imprenditoriale;
f) convenzioni ed accordi di programma con Comuni od altri enti pubblici.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO II

L'ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I
I CONSIGLIERI COMUNALI

ART. 16
IL CONSIGLIERE COMUNALE - DOVERI

1. Ciascun consigliere comunale rappresenta l'intero Comune, senza vincolo di mandato.
2. L'entità ed i tipi di indennità spettanti a ciascun consigliere, a seconda della propria funzione ed attività, sono stabiliti dalla legge.
3. I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio comunale e di partecipare ai lavori delle commissioni consiliari delle quali fanno parte.
4. I consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
5. I Consiglieri che non intervengono alle due sessioni ordinarie dell'anno solare, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tale proposito, il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art.7 della Legge 7 agosto 1990, n°241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha diritto di far valere le cause giustificative dell'assenza nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori entro il termine indicato nella comunicazione, che comunque non può essere inferiore a trenta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo periodo, il Consiglio Comunale esamina e delibera, tenuto conto delle cause giustificative presentate dal consigliere interessato.

ART. 17
POTERI DEL CONSIGLIERE

1. Il Consigliere esercita il diritto d'iniziativa deliberativa per tutti gli atti di competenza del Consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del mandato anche sulle aziende ed enti da esso dipendenti e partecipate.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Le forme ed i modi per l'esercizio di tali diritti sono disciplinati dal regolamento.
4. E' tenuto al segreto d'ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. In Consiglio comunale, qualora le circostanze lo giustifichino, i consiglieri o qualunque altra persona autorizzata ad intervenire, possono esprimersi in lingua friulana secondo le modalità fissate dalla legge. L'intervento in lingua friulana deve essere seguito dalla traduzione in lingua italiana per la dovuta verbalizzazione degli atti.
6. Ciascun Consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale saranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

ART. 18
DIMISSIONI DEL CONSIGLIERE

1. Le dimissioni consistono in una dichiarazione scritta del consigliere comunale di rinunciare alla carica presentata al Consiglio comunale.
2. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.

ART. 19
CONSIGLIERE ANZIANO

1. E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4° comma del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.R. 16.05.1960 n.570 con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'art.7, 7° comma della Legge 25.03.1993 n.81. A parità di voto, sono esercitate dal più anziano d'età.

ART. 20
GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi.
2. Ogni gruppo comunica per iscritto al Sindaco il proprio capogruppo.
3. Ai gruppi consiliari sono assicurate, per l'esplicazione delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo, la consistenza numerica di ognuno di essi e le disponibilità del Comune.
4. L'insieme di tutti i capigruppo costituisce la "conferenza dei capigruppo" che il Sindaco convoca nei modi e con le funzioni stabilite dal regolamento.
5. Per essere definito tale ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due persone, salvo il diritto delle liste rappresentate da un solo Consigliere.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II
IL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 21
IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio Comunale individua ed interpreta gli interessi generali della comunità, conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità, assicurandone l'imparzialità e la corretta gestione amministrativa.
2. Esercita la potestà e le competenze stabilite dalla Legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione, ai sensi dell'art.34, comma 2 bis, della L.142/90.
4. Il Consiglio definisce gli indirizzi per le nomine e la designazione di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi espressamente previsti dalla legge. Detti indirizzi hanno validità temporale limitata alla durata in carica dell'organo consiliare che le ha dettate.
5. Il funzionamento del Consiglio Comunale e dei Gruppi Consiliari è disciplinato dal regolamento.

ART.22
SESSIONI

1. L'attività del consiglio si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Sono ordinarie le sedute nelle quali sono iscritte le proposte di deliberazione relative all'approvazione delle linee programmatiche del mandato del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.
3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni liberi prima di quello stabilito per la seduta; quelle straordinarie almeno tre. In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno ventiquattrore.

ART. 23
CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

1. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuato dal Sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri, in tal caso la

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consigliare. La convocazione del consiglio è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno un giorno dopo la prima.

2. L'integrazione dell'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno ventiquattro ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
3. La prima adunanza del nuovo Consiglio comunale è disposta dal Sindaco proclamato eletto entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Prefetto.
4. Il Consigliere anziano presiede il Consiglio comunale in caso di assenza od impedimento temporaneo del Sindaco, del Vice Sindaco e degli Assessori Comunali.
5. Il Vice Sindaco e gli assessori comunali che non siano consiglieri comunali non possono presiedere il Consiglio comunale.
6. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie ed almeno dodici ore prima nel caso di sessioni urgenti, salvo particolari diversi termini imposti dalla legge.
7. Il Consiglio si riunisce, altresì ad iniziativa del Comitato Regionale di Controllo e del Prefetto, nei casi previsti dalla legge e previa diffida.

ART. 24
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE

1. Il Consiglio Comunale si riunisce validamente con la presenza di metà dei consiglieri assegnati, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Nella seduta di seconda convocazione, sufficiente, per la validità dell'adunanza l'intervento di almeno sei consiglieri non computando a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio non può deliberare, in seduta di seconda convocazione, su proposte non comprese nell'ordine del giorno della seduta di prima convocazione.
4. Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza:
   a) i consiglieri tenuti ad astenersi obbligatoriamente;
   b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
   c) gli Assessori scelti fra i cittadini non facenti parte del Consiglio.
5. Essi intervengono alle adunanze del Consiglio, partecipano alla discussione ma non hanno diritto di voto.

ART. 25
NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
2. Non si computano per determinare la maggioranza dei votanti:

   a) coloro che si astengono;
   b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
   c) le schede bianche e quelle nulle.

3. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti dell'organo deliberante secondo quanto previsto dall'articolo 35 della Legge Regionale 12.09.1991, n.49.

ART. 26
PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche.
2. Il regolamento stabilisce i casi in cui il consiglio si riunisce in seduta segreta.

ART. 27
COMMISSIONI COMUNALI

1. Il Consiglio Comunale può istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta di studio. Dette commissioni sono composte solo da Consiglieri Comunali, con criterio proporzionale di rappresentanza. Le commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia saranno presiedute da un Consigliere appartenente ai gruppi di opposizione.
2. Il funzionamento, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni saranno determinati dal Consiglio Comunale.

ART. 28
ORGANISMI SOVRACOMUNALI

1. Il Comune partecipa agli organismi sovracomunali di cui fa parte, nominando propri rappresentanti in numero pari a quello stabilito dalla legge o dallo Statuto istitutivo di detti organismi.

ART. 29
REGOLAMENTO INTERNO

1. Le norme relative all'organizzazione ed al funzionamento del Consiglio comunale nelle materie di cui al capo 1° e al capo 2° del presente titolo sono contenute in un regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
2. La stessa maggioranza, richiesta per le modifiche del regolamento.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III

SEZIONE 1
ELEZIONE – DURATA IN CARICA – REVOCA

ART. 30
SCIOGLIMENTO DEL CONSIGLIO

1. Il Consiglio comunale può essere sciolto:
   a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
   b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
   1b) impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco;
   2b) cessazione dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero rese anche con atti separati purché contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei membri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
   2bis) riduzione dell'organo assembleare per impossibilità di surroga della metà dei componenti di consiglio;
   3b) quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione.
2. I consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti fino alla nomina dei successori.

ART. 31
LA GIUNTA COMUNALE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La Giunta Comunale, organo d'impulso e di gestione amministrativa, è composta dal Sindaco che la presiede, e da sei Assessori Comunali. Il Sindaco nomina gli Assessori, tra cui il Vice Sindaco e può nominare fino ad un massimo di due Assessori esterni al Consiglio Comunale, scelti tra i cittadini in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.
2. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali. Compie tutti gli atti di amministrazione del Comune che non siano riservati dalla legge e dal presente Statuto alla competenza di altri soggetti. Impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.
3. Il Sindaco può attribuire ad ogni Assessore competenze su specifiche materie, ma l'esercizio delle funzioni delegate agli Assessori avviene nel pieno rispetto del principio della collegialità.
4. La Giunta collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali e delle decisioni fondamentali, approvati dal Consiglio Comunale.
5. Gli Assessori esterni partecipano alla sedute di Consiglio, intervengono nella discussione riguardante argomenti appartenenti al referato attribuito, ma non hanno diritto di voto.
6. La Giunta può adottare un regolamento per l'esercizio della propria attività.

ART. 32
ELEZIONE DEL SINDACO E NOMINA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco è eletto direttamente dal corpo elettorale con le modalità stabilite dalla legge ed è membro del Consiglio comunale. Dell'avvenuta proclamazione è data comunicazione entro sette giorni alla Direzione Regionale per le Autonomie Locali.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale (Assessori), tra cui un Vice Sindaco e ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni unitamente alla proposta degli indirizzi generali di governo.
3. Gli Assessori non Consiglieri Comunali possono partecipare alle sedute consiliari ed a quelle delle Commissioni senza diritto di voto.

ART. 33
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE

1. Le cause di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Sindaco e di assessore sono stabilite dalla legge.

ART. 34
DURATA IN CARICA

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco e gli Assessori rimangono in carica sino all'elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco.
2. In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, decesso del Sindaco la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio. Sino alle predette elezioni le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
3. Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano irrevocabili e producono i propri effetti trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio. Le dimissioni devono essere presentate per iscritto e vengono portate all'attenzione del Consiglio comunale nella seduta immediatamente successiva, da convocarsi in ogni caso entro venti giorni dalla loro presentazione, e da tale data decorre il termine dei venti giorni di cui sopra. Le dimissioni possono inoltre essere presentate, sempre per iscritto, durante lo svolgimento di una seduta consiliare ed in tal caso il termine dei venti giorni decorre dalla data della seduta stessa.

ART. 35
MOZIONE DI SFIDUCIA

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.
2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il Sindaco (art.11, c.15, della Legge 265/99) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio ed alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 36
DECADENZA DALLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

1. La decadenza dalla carica di Sindaco e di Assessore avviene per le seguenti cause:
   a) accertamento di una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
   b) accertamento di una causa ostativa all'assunzione della carica di Sindaco o di Assessore;
   c) negli altri casi previsti dalla legge.
2. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 7 della legge 23.04.1981, n°154, la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

ART. 37
REVOCA DEGLI ASSESSORI

1. Il Sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio. L'atto di revoca deve indicare anche la nomina del nuovo Assessore.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

SEZIONE 2

ATTRIBUZIONI - FUNZIONAMENTO

ART. 38
ADUNANZE E DELIBERAZIONI

1. La Giunta comunale, convocata e presieduta dal Sindaco.
2. La Giunta delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica a maggioranza assoluta dei voti.
3. Nelle votazioni palesi in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede l'adunanza.
4. Alle sedute della Giunta possono presenziare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco, i revisori dei conti, i responsabili dei servizi, i consiglieri comunali, esperti e consulenti tecnici.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche, salvo diversa decisione della Giunta stessa.
6. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono adottate con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti della Giunta comunale nel numero fissato dallo **art. 31** del presente Statuto conformemente a quanto previsto dall'art. 35 della Legge Regionale 12.09.1991 n. 49.

CAPO IV

IL SINDACO

ART. 39
FUNZIONI E COMPETENZE

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla Legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore, se nominato, ai dirigenti ed ai Responsabili degli Uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle Leggi, dallo Statuto, dai Regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite al Comune. Egli ha inoltre competenze e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli Assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.
5. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, e sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al Sindaco, oltre alle competenze di Legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'ufficio.
7. Il Sindaco può delegare, salvo le limitazioni di legge, proprie competenze ai singoli Assessori.
8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio il Sindaco provvede, entro 45 giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico alla nomina od alla designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni. Al Sindaco spetta anche il potere di revoca dei suddetti rappresentanti.
9. Spettano al Sindaco le competenze del Prefetto in materia di informazione della popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali, di cui all'art. 36 del regolamento di esecuzione della Legge 8 dicembre 1970, n°996, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n°66 (art.12 della Legge 265/99).
10. Il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito di criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento di servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti (art.11, c. 12, della Legge 265/99).

ART.40
ATTRIBUZIONI GENERALI

1. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le suo funzioni, o parte di esse, ai singoli Assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune; in particolare il Sindaco:

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;

c)convoca i comizi per i referendum previsti dall'art.6 della Legge 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il Segretario Comunale, scegliendolo nell'apposito albo;

f) conferisce e revoca al Segretario Comunale le funzioni di Direttore Generale, nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;

g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioni esterne, in base a esigenze effettive e verificabili.

ART.41
ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

1. Il Sindaco nelle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni degli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti, e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente tramite i rappresentanti legali delle stesse, informandone il Consiglio Comunale.
2. Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

Art.42
ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

   a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio Comunale, ne dispone la convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;

   b) esercita tutti i poteri attribuiti dalla legge nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui stesso presieduti;

   c) propone gli argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

ART. 43
IL VICE SINDACO

1. Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso della carica.
2. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO III
PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

ART. 44
LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa con il compito di gestire o concorrere alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, quali asili nido e scuole materne, impianti sportivi, culturali, ricreativi, mense scolastiche e simili nelle forme previste dall'articolo 22 della Legge 142/90.
2. La gestione di detti servizi dovrà essere disciplinata da apposito regolamento.

ART. 45
DIRITTO DI PETIZIONE ED ISTANZA

1. I cittadini possono rivolgere istanze al Consiglio comunale per chiedere provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. Inoltre possono rivolgere istanze scritte al Consiglio comunale ed alla Giunta comunale, a seconda delle rispettive competenze.
3. Apposito regolamento stabilisce le modalità di esercizio di cui sopra.

ART. 46

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

DIRITTO D'INIZIATIVA

1. L'iniziativa popolare per l'attuazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la presentazione al Consiglio comunale di proposte.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno un ventesimo degli elettori residenti, risultanti al 31 dicembre dell'anno precedente. Per argomenti che riguardano esclusivamente il territorio di una circoscrizione elettorale è sufficiente il 40% degli elettori di quella circoscrizione.
3. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa le seguenti materie:

   a) revisione dello Statuto;

   b) tributi e bilancio;

   c) espropriazione per pubblica utilità;

   d) designazioni e nomine.
4. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta ed autenticazione delle firme dei sottoscrittori e delle procedure di esame delle proposte.
5. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e fornisce gli strumenti per l'esercizio del diritto d'iniziativa.

ART. 47
REFERENDUM CONSULTIVO

1. E' ammesso referendum consultivo su questioni di rilevanza generale, interessanti l'intera collettività comunale. E' escluso nei casi previsti dall'articolo 46, comma 3°.
2. Si fa luogo a referendum consultivo:

   a) nel caso sia deliberato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune;

   b) qualora vi sia richiesta da parte di un quinto degli elettori, risultanti residenti al 31 dicembre dell'anno precedente;
3. Il regolamento disciplina le fasi del procedimento referendario: "proposta e giudizio di ammissibilità, richiesta di referendum, indizione, svolgimento delle operazioni di voto, proclamazione ed effetti";
4. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, l'organo competente è tenuto ad esaminare un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.
5. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 48
DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge, il Comune e gli enti ed aziende dipendenti sono tenuti a comunicare l'avvio del procedimento a coloro nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a coloro che debbano intervenirvi.
2. Il Comune e gli enti e aziende dipendenti debbono dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, nella quale debbono essere indicati:
   a) l'ufficio ed il funzionario responsabile del procedimento;
   b) l'oggetto del procedimento;
   c) le modalità con cui si può avere notizia del procedimento e prendere visione degli atti.
3. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui alle lettere a), b), c) mediante idonee forme di pubblicità di volta in volta stabilite dall'Amministrazione.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO III

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

ART.49
PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI ACCESSO

1. Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli sottratti all'accesso per espressa disposizione di legge o di regolamento comunale.
2. Presso apposito ufficio comunale sono tenuti a disposizione dei cittadini tutti gli atti pubblici, le raccolte della "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica, del "Bollettino Ufficiale" della Regione e dei regolamenti comunali che possono essere consultati secondo le modalità stabilite dal regolamento.
3. Ai cittadini è consentito fare uso, nell'ambito degli uffici comunali, della lingua friulana sempreché, l'interlocutore sia in grado di capire.

ART. 50
ALBO PRETORIO

1. L'Amministrazione comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti previsti dalla legge.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facile lettura.
3. Il Segretario comunale sovrintende alla affissione degli atti di cui al 1° comma cui provvedono i dipendenti incaricati.

TITOLO IV

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO I
L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 51
PRINCIPI E CRITERI DIRETTIVI

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, decentramento e separazione tra compiti di indirizzo, di controllo e di

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

programmazione di scelta, spettanti agli organi elettivi, e compiti di gestione amministrativa, tecnica contabile e di esecuzione spettanti al Segretario comunale, ai responsabili degli uffici ed a tutto il personale.

2. Assume come caratteri essenziali della propria organizzazione i criteri dell'autonomia, della funzionalità, dell'economicità e dell'efficacia di gestione, secondo i principi di professionalità e responsabilità nel rispetto e tutela di tutti i cittadini.
3. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità ed al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori e quelle proprie dei dirigenti (art.19, c.3, della L.265/99).

ART. 52
PERSONALE

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina regionale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi svolgono la loro attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi, e nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì direttamente responsabile verso il Direttore Generale, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'Amministrazione Comunale, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento organico determina le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservare la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.

ART. 53
SEGRETARIO COMUNALE

1. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il Consiglio Comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione Consortile dell'Ufficio del Segretario Comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il Segretario Comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco presta consulenza giuridica agli organi del Comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
5. Il Segretario partecipa alle riunioni di Giunta e del Consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Sindaco.
6. Il Segretario riceve dai Consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette a controllo eventuale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

7. Sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'unitarietà dell'azione amministrativa, qualora l'amministrazione non abbia provveduto alla nomina del Direttore Generale.
8. Promuove i procedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli uffici e dei servizi, e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro.
9. Autorizza le missioni, la prestazioni di lavoro straordinario, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi.
10. Roga i contratti nei quali l'Ente è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
11. Presiede le commissioni di concorso per la copertura di posti di responsabili di servizio.
12. Esercita poteri sostitutivi in caso di inerzia dei dirigenti e dei responsabili dei servizi.
13. Esercita ogni altra funzione assegnatagli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

ART. 54
VICE SEGRETARIO

1. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario comunale e lo sostituisce nei casi di vacanza, di assenza o di impedimento, nei modi previsti dalle vigenti norme di legge.
2. E' nominato dal Sindaco, all'interno della dotazione organica, tra il personale in possesso dei requisiti per la nomina a Segretario comunale.

ART.55
NOMINA DIRETTORE GENERALE

1. Il Sindaco, previa delibera della Giunta Comunale, può nominare un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra i Comuni le cui popolazioni assommate raggiungono i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il Direttore Generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra Comuni interessati.
3. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni sono conferite dal Sindaco al Segretario Comunale, sentita la Giunta Comunale. In tal caso al Segretario Comunale sarà corrisposta un'indennità di direzione.

ART. 56
COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Il Direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il Sindaco.
2. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio ed il personale.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del Sindaco che può procedere alla sua revoca, previa delibera della Giunta Comunale, nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonché in ogni altro caso di grave opportunità.

ART. 57
FUNZIONI DEL DIRETTORE GENERALE

1. Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal Sindaco, programmi organizzativi o di attuazione, relazioni o studi particolari.

2. Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal Sindaco e dalla Giunta.

3. Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale a essi preposto.

ART. 58
RESPONSABILI DEGLI UFFICI

1. Viene definito responsabile dell'ufficio il dipendente nominato dal Sindaco il quale sia apicale di un'unita operativa autonoma, sia essa semplice che complessa, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
2. Al responsabile dell'ufficio sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

   a) esercizio dei poteri di spesa per quanto di competenza e nei limiti di valore predefiniti;

   b) verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio rapportata ad ogni singolo dipendente;

   c) l'individuazione dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

   d) la formulazione di proposte al Segretario comunale in ordine all'organizzazione dell'ufficio;

   e) l'espressione del parere di competenza in ordine alle proposte di deliberazione;

   f) adottare gli atti a rilevanza esterna rientranti nelle attribuzioni e competenze dell'ufficio;
3. I responsabili degli uffici operano attraverso determinazioni che, ove comportino impegni di spesa, recheranno l'attestazione di copertura finanziaria resa dal responsabile del servizio finanziario. Le determinazioni sono immediatamente eseguibili.

ART. 59
INCARICHI SPECIALI

1. Il Comune può, in caso di vacanza nel posto e per il conferimento di incarichi richiedenti alta specializzazione, procedere all'assunzione di personale esterno.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. L'assunzione è disposta dal Sindaco, previa deliberazione giuntale che fissa la durata e la retribuzione in base agli accordi collettivi di lavoro e secondo le vigenti tariffe professionali a seconda che si tratti di contratti di diritto pubblico o privato.
3. I funzionari esterni devono possedere gli stessi requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire. Non può essere conferita ad essi la funzione di Vice Segretario.
4. I funzionari sono soggetti alle norme stabilite per i dipendenti comunali dall'ordinamento e dal presente Statuto.

ART. 60
ISTITUZIONI E PARTECIPAZIONI

1. La deliberazione del Consiglio comunale che autorizza l'istituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società, regola le finalità, l'organizzazione ed il finanziamento degli enti, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati e secondo i criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione.
2. I rappresentanti del Comune negli enti di cui al comma 1° debbono possedere i requisiti per la nomina a consigliere comunale ed una speciale competenza tecnica ed amministrativa.

ART. 61
VIGILANZA E CONTROLLI

1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti fondamentali, con le modalità previste dalle norme di legge o dagli statuti e regolamenti che ne disciplinano l'attività.
2. Spetta al Sindaco la vigilanza sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.
3. Il Sindaco riferisce, annualmente, al Consiglio comunale in merito all'attività svolta e ai risultati conseguiti dagli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale. A tal fine, i rappresentanti del Comune negli enti citati debbono presentare al Sindaco, a chiusura dell'esercizio finanziario, una relazione illustrativa della situazione economico-finanziaria dell'ente, società e azienda e degli obiettivi raggiunti.

ART. 62
PERSONALE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 11°, della Legge 142/90, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale degli enti, aziende e società a partecipazione comunale sono regolati dalle leggi e dai contratti collettivi.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO V

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO

ART. 63
DEMANIO E PATRIMONIO

1. Il Comune ha proprio demanio e patrimonio, in conformità alla legge.
2. I terreni soggetti agli usi civici sono disciplinati dalle disposizioni delle leggi speciali che regolano la materia.
3. Di tutti i beni comunali sono redatti dettagliati inventari secondo le norme stabilite dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio.

ART. 64
BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI

1. I beni patrimoniali disponibili debbono essere dati in affitto, con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27.07.1978, n.392 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 65
CONTRATTI

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 56 della Legge 142/90, le norme relative al procedimento contrattuale sono stabilite dal regolamento.
2. Sono di competenza della Giunta comunale i contratti relativi agli acquisti, alienazioni ed appalti rientranti nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi, come individuati dal regolamento di cui al comma 1°.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. I contratti, redatti secondo la determinazione del responsabile del procedimento di spesa (art.14, c.1, lettera a) della L.265/95) che li autorizzano, diventano impegnativi per il Comune con la stipulazione.

ART. 66
CONTABILITA' E BILANCIO

1. L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è disciplinato dalla legge. Con apposito regolamento del Consiglio comunale sono emanate le norme relative alla contabilità generale.
2. Alla gestione del bilancio provvedono il Segretario comunale ed i responsabili degli uffici, secondo le modalità previste dal presente statuto e dal regolamento ed in base agli obiettivi, programmi e direttive generali impartite da Sindaco, Giunta comunale, Consiglio comunale. Nei compiti di cui al presente comma non rientrano gli storni e le variazioni di bilancio, nonché i prelievi dai fondi di riserva, di competenza rispettivamente del Consiglio e della Giunta comunale.
3. I bilanci e i rendiconti degli enti, organismi, istituzioni, aziende in qualunque modo costituiti, dipendenti dal Comune, sono trasmessi alla Giunta comunale e vengono discussi ed approvati insieme, rispettivamente, al bilancio e al conto consuntivo del Comune.
4. I consorzi, ai quali partecipa il Comune, trasmettono alla Giunta comunale il bilancio preventivo e il conto consuntivo, in conformità alle norme previste dallo Statuto consortile. Il conto consuntivo è allegato al conto consuntivo del Comune.
5. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali il Comune ha una partecipazione finanziaria.

ART. 67
CONTROLLO ECONOMICO – FINANZIARIO

1. I responsabili degli uffici sono tenuti a verificare trimestralmente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, con gli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al bilancio pluriennale.
2. In conseguenza, i predetti responsabili di settore predispongono apposita relazione, con la quale sottopongono le opportune osservazioni e rilievi al Segretario comunale, che ne riferisce al Sindaco.

ART. 68
CONTROLLO DI GESTIONE

1. Il Sindaco, sulla base delle relazioni di cui all'articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extracontabili e statistiche, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
2. Il Sindaco mette a disposizione del Consiglio e del Collegio dei revisori dei conti, semestralmente, una situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni intervenute nella parte "entrata" e nella parte "spesa" degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati nel corso del periodo considerato, sia in conto competenza, sia in conto residui.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Il regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa dei rendiconti trimestrali di competenza e di cassa.

TITOLO VI
L'ATTIVITA' NORMATIVA

ART. 69
AMBITO DI APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI

1. I regolamenti di cui all'articolo 5 della Legge 142/90, incontrano i seguenti limiti:

   a) non possono contenere disposizioni in contrasto con le norme ed i principi costituzionali, con le leggi e i regolamenti statali e regionali e con il presente Statuto;

   b) la loro efficacia è limitata all'ambito comunale;

   c) non possono contenere norme a carattere particolare;

   d) non possono avere efficacia retroattiva, salvi i casi di deroga espressa, motivata da esigenze di pubblico interesse;

   e) non sono abrogati che da regolamenti posteriori per dichiarazione espressa del Consiglio comunale o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché, il nuovo regolamento regola l'intera materia già disciplinata da regolamento anteriore.

2. Spetta al Sindaco o suoi delegati, preposti ai vari settori dell'Amministrazione comunale, adottare le ordinanze per l'applicazione dei regolamenti.

ART. 70
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. L'iniziativa per l'adozione dei regolamenti spetta a ciascun Consigliere comunale, alla Giunta comunale ed al Sindaco ai sensi dell'articolo 46 del presente Statuto.
2. I regolamenti sono adottati dal Consiglio comunale, ai sensi dell'articolo 32, comma 2°, lettera a) della Legge 142/90 fatti salvi i casi in cui la competenza, attribuita alla Giunta comunale dalla legge.
3. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo pretorio. Una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità all'articolo 47, comma 1°, della Legge 142/90; una seconda, da effettuarsi, per la durata di 15 giorni dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni.

TITOLO VII

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 71
MODALITA'

1. Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3°, della Legge 142/90.
2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio comunale non può essere rinnovata se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione.
3. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo Statuto.
4. L'entrata in vigore di nuove leggi in materia di ordinamento dei Comuni contenenti principi incompatibili con alcune norme statutarie, determina l'abrogazione di queste ultime. Il Consiglio Comunale adegua lo Statuto entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della leggi suddette (art.1, c.2, della L.265/99). Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'Ente.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

1. Il regolamento interno del Consiglio comunale è deliberato entro 18 mesi dall'entrata in vigore del presente Statuto.